



Città di Lecce

Protocollo Generale n. 21811 del 16/02/2016
Registro Ordinanze n. 218 del 16/02/2016

Oggetto: contrasto alla prostituzione e tutela della sicurezza urbana.

IL SINDACO

PREMESSO CHE:

- con ordinanza sindacale n. 1213 del 08/09/2015 si provvedeva a contrastare il fenomeno della prostituzione esercitato su strada nella considerazione della notevole diffusione in alcune aree del territorio del Comune di Lecce e della generazione di situazioni di offesa alla pubblica decenza, di degrado igienico e urbano, di disturbo della quiete pubblica;
- il Comandante della Polizia locale, con nota prot. gen. n. 8045/2016 del 19/01/2016, ha relazionato sull'attività svolta affermando che grazie all'introduzione dell'ordinanza il sistematico pattugliamento serale e notturno è risultato *"più incisivo ed efficace restituendo al quartiere un maggior decoro urbano ed ai residenti maggiore tranquillità"*;
- nella succitata relazione il Comandante ha affermato anche che si sono, tuttavia, moltiplicate le segnalazioni della presenza di prostitute in altre strade non interessate dall'ordinanza e pertanto ha ribadito l'opportunità di riproporre il predetto provvedimento sindacale estendendone l'efficacia anche alle vie limitrofe all'area originariamente individuata e precisamente: via Monteroni, viale Grassi, tutte le traverse di via Vecchia Carmiano e via Rudiae, via Pozzuolo, via Casavola e via delle Anime.

CONSIDERATO CHE :

- il fenomeno della prostituzione esercitato su strada desta viva preoccupazione ed allarme nella collettività;
- la diffusione della prostituzione genera spesso episodi di tensione nella cittadinanza e compromette le condizioni di normale vivibilità dei luoghi interessati;
- le persone dedite alla prostituzione sono spesso vittime della tratta degli esseri umani e sfruttate da organizzazioni criminali.
- le anzidette situazioni determinano comportamenti di esasperazione da parte dei residenti nelle strade particolarmente interessate al fenomeno della prostituzione tali da rendere necessario l'intervento delle Forze dell'Ordine

CONSTATATO che i comportamenti posti in essere da chi esercita attività di meretricio generano condizioni igienico-sanitarie pericolose per la salute pubblica, stante i rifiuti ed i residui organici che vengono reperiti nei luoghi abitualmente frequentati dalle persone dedite alla prostituzione impedendo di fatto una civile fruizione delle zone interessate e determinano un incremento della commissione di tutta una serie di reati quali gli atti osceni in luogo pubblico, l'invasione di terreni ed edifici di privati e atti contrari alla pubblica decenza.

TENUTO PRESENTE che il fenomeno della prostituzione su strada determina, altresì, turbativa alla sicurezza stradale con conseguente grave pericolo per l'incolumità pubblica, a causa di comportamenti molto imprudenti, in violazione del Codice della Strada, di soggetti che, alla guida dei propri veicoli, sono alla ricerca di prestazioni sessuali.

VALUTATO che il fenomeno della prostituzione su alcune strade comunali, nonostante le azioni di contrasto poste in essere dalla Polizia Locale e dalle Forze di Polizia dello Stato è accresciuto in questi ultimi mesi, come si evince dalle numerose segnalazioni pervenute a questa Amministrazione da parte di cittadini residenti e non con gravi conseguenze sulla percezione di sicurezza urbana e determinando un senso di abbandono negli abitanti delle zone interessate.

RITENUTO necessario e doveroso adottare idonei provvedimenti per prevenire e contrastare l'ampio fenomeno della prostituzione su strada e del grave pregiudizio alla pubblica decenza, al fine di garantire una maggiore sicurezza alla viabilità ed il libero utilizzo degli spazi pubblici.

RAVVISATA quindi la necessità ed urgenza di intervenire per impedire che il fenomeno possa ulteriormente aumentare e quindi determinare effetti estremamente pregiudizievoli per la sicurezza delle persone ed a tutela anche dell'interesse di questa comunità.

PRESO ATTO che in data 11/02/2016 è stata data preventiva comunicazione al Prefetto di Lecce come previsto dall'art. 54, comma 4, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, come novellato dalla legge 24/07/2008, n. 125.

VISTO l'art. 54 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267, come novellato dal DL 23/05/2008, n. 92 convertito con legge 24/07/2008, n. 125;

VISTO l'art. 2 lettera d) – e) del Decreto del Ministro dell'Interno del 5.8.2008, secondo cui il Sindaco interviene per prevenire e contrastare le situazioni che costituiscono intralcio alla pubblica viabilità nonché i comportamenti, come la prostituzione su strada, che possono offendere la pubblica decenza, anche per le modalità con cui si manifestano, ovvero turbano gravemente il libero utilizzo degli spazi pubblici o la fruizione cui sono destinati;

VISTO l'art. 7 bis del D.Lgs 18/08/2000, n. 267;

VISTO l'art. 16 della legge 24/11/1981, n. 689 come modificato dall'art. 6 bis della legge 24/07/2008, n. 125 di conversione del DL 23/05/2008, n. 92;

VISTE le sentenze della Corte Costituzionale nn. 383/2005, 226/2006, 237/2006, 196/2009 e 226/2010.

VISTA la relazione del Comandante della Polizia Municipale del 19/01/2016.

ORDINA

a decorrere dal 29 febbraio 2016 e fino 31 dicembre 2016 nelle aree di seguito specificate - stante l'elevata presenza di prostitute sulla sede stradale che produce, nelle ore serali e notturne, un impatto negativo sulla sicurezza della circolazione veicolare e sulle generali condizioni di vivibilità delle aree medesime - è **fatto divieto** a chiunque, nelle aree nei luoghi pubblici, spazi aperti o visibili al pubblico porre in essere, comportamenti diretti, in modo non equivoco, ad offrire prestazioni sessuali a pagamento mediante atteggiamenti o modalità comportamentali, compreso l'abbigliamento, che possano ingenerare la convinzione che si stia esercitando la prostituzione; è **fatto divieto** a chiunque contrattare, concordare prestazioni sessuali, consentendo la salita sul proprio autoveicolo oppure intrattenendosi, anche dichiaratamente, solo per chiedere informazioni con soggetti che esercitano l'attività di meretricio su strada o, che per i loro comportamenti, abbigliamento e modalità di approccio manifestino l'intenzione di esercitare prestazioni sessuali, porre in essere atti sessuali su spazi aperti al pubblico o visibili al pubblico. Le vie interessate dalla presente ordinanza sono le seguenti:

- Via Don Bosco
- Via Veneto

- Via Montello
- Via Lombardia
- Via Martiri D'Otranto
- Via Piemonte
- Via Montegrappa
- Via Orsini Ducas
- Via Diaz
- Via De Angelis
- Via De Jacobis
- Via Rudiae
- P.le Rudiae
- Via O. Quarta
- Via Lequile
- Via Massaglia
- Via Vecchia Carmiano
- via Monteroni
- viale Grassi
- via Vecchia Carmiano
- traverse di via Vecchia Carmiano:
 - via Luigi Vanvitelli
 - via Vito Raeli
 - Via G. della Noce
 - via Quinto Mario Corrado
 - via Gregorio Messere
 - via Lugi Pasteur
 - via Belisario Acquaviva
 - via Giuseppe Aprile
 - via Pietro Galatino
 - via Nicola Argentina
 - via dei Bianchi Pittori
 - via Raffaele Caretta
 - via Luigi Tenco
 - via Giovanni De Rosis
- traverse di via Rudiae:
 - via Salvator Rosa
 - via Antonio Bortone
 - via E. A. Mario
 - via Giovanni Presta
 - via Clemente Antonaci
- via Girolamo via Pozzuolo
- via Francesco Saverio Casavola
- via Delle Anime
- Via Pozzuolo
- Via Casavola
- Viale della Repubblica

Le violazioni ai divieti di cui alla presente ordinanza, sono punite con la sanzione amministrativa di € 300,00.

Per le violazioni alle disposizioni della presente ordinanza si applicano i principi e le procedure previsti dalla L. 24.11.1981 n. 689 e successive modifiche ed integrazioni.

La sanzione prevista dalla presente ordinanza non sarà applicata qualora risulti, giusta la disciplina di cui all'art. 18 del D. Lgs 25.07.1998 n. 286, che le persone che esercitano la prostituzione siano vittime di violenza o di grave sfruttamento ovvero in stato di particolare disagio; in tal caso potrà essere richiesto l'intervento dei servizi sociali del Comune di Lecce o di organizzazioni non governative che abbiano tra le finalità quella dell'assistenza, del recupero e dell'integrazione sociale delle vittime di violenza o di grave sfruttamento, le quali potranno essere avviate a programmi di sostegno e reinserimento psicologico e sociale attivi sul territorio comunale per il loro recupero. Sarà compito dell'Amministrazione comunale di Lecce offrire alle persone che aderiranno a tali programmi servizi idonei ad agevolare l'integrazione ed il reinserimento sociale.

Entro il 31 dicembre 2016, l'Amministrazione comunale di Lecce effettuerà attraverso i propri uffici un monitoraggio per la valutazione degli effetti e dell'efficacia della presente ordinanza.

DISPONE

che la presente ordinanza sia:

- valida dal 29 febbraio 2016 al 31 dicembre 2016;
- resa pubblica mediante affissione all'Albo Pretorio Comunale ed è immediatamente esecutiva ed inviata alla Questura, al Comando Provinciale dei Carabinieri, al Comando Provinciale Guardia di Finanza per quanto di loro competenza;
- trasmessa alla Prefettura di Lecce per la predisposizione delle misure ritenute necessarie per il concorso delle Forze di Polizia ai sensi dell'art. 54, comma 9 del D. Lgs n. 267/2000;
- portata a conoscenza attraverso adeguata segnaletica stradale in ossequio alle disposizioni contenute nel Codice della strada.

Il Comando di Polizia Municipale è incaricato dell'attuazione della presente Ordinanza individuando e generalizzando, ai fini delle successive azioni, eventualmente anche penali, le persone che con i loro comportamenti abbiano violato le prescrizioni contenute nella presente ordinanza.

Il Settore Traffico e Mobilità provvederà a dotare le vie interessate al presente provvedimento della succitata segnaletica stradale.

Contro il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo pretorio, ricorso al TAR Puglia Sezione di Lecce o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Lecce, 16/02/2016

IL SINDACO
Paolo Ferrone

